



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Prot. n. 49068

Parma, 24 OTT. 2014

Tit. 1 cl. 8

Chiarissimo
Prof. Massimo Montanari
Presidente del Collegio di Disciplina

Gent.ma
Dott.ssa Barbara Pancioli
Presidente Ufficio Procedimenti
Disciplinari

Loro sedi

Oggetto: Adempimenti Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014/2016 - Proposta in merito alla tutela del dipendente che segnala illeciti

Come è noto l'art. 1, comma 51, della legge 190/2010 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato: "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. *whistleblower*.

Il nuovo art. 54 bis, che per comodità si riporta, prevede: "*1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*".

Si tratta di una disciplina che introduce una serie di tutele già in uso presso altri ordinamenti, finalizzate ad evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Come specificato dall'Allegato 1 B. 12 (*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)*) al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), consultabile al seguente link: http://www.anticorruzione.it/?page_id=7011, la disposizione in particolare pone tre norme:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante. Il Piano Nazionale reca uno specifico paragrafo al tema al capitolo 3.1.11.

Alla luce di tali disposizioni, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di Ateneo per il triennio 2014/2016, ha previsto che nel corso dell'anno 2014, il Responsabile della prevenzione, con la collaborazione ed il concorso dell'U.P.D. e del Collegio di disciplina, valuterà l'adozione delle iniziative e degli interventi da realizzare per la tutela del dipendente pubblico che abbia segnalato condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, (cfr. pag. 22 del P.T.P.C., consultabile nel sito dedicato di Ateneo, al link <http://www.unipr.it/node/8702>).

A tale fine, in allegato alla presente, mi prego di trasmettere una ipotesi di regolamento inerente l'attuazione alla tutela sopra richiamata, predisposta seguendo le indicazioni operative fornite dal P.N.A., unitamente al modello di segnalazione predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

Con la presente, pertanto, sono a chiedere di voler cortesemente rendere eventuali osservazioni in merito all'allegato testo del regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al fine di poter perfezionare il processo di approvazione del medesimo.

Cordiali saluti

**Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione
Dirigente Area Risorse Umane
Dott. Gianluigi Michelini**

Allegati:

- Bozza regolamento inerente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
- Modulo per la segnalazione degli illeciti

Staff Area Risorse Umane - Analista giuridico di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione: Dott.ssa Mariapia Oliveto
Tel: 0521/034045- Mail: mariapia.oliveto@unipr.it